

**DELIBERAZIONE 16 APRILE 2024**  
**146/2024/R/GAS**

**DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO DEFINITIVE PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER L'ANNO 2023**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1291<sup>a</sup> riunione del 16 aprile 2024

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto interministeriale 12 novembre 2011, n. 226, recante “Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 21 aprile 2017, n. 93 di adozione del “Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea”, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 93/17);
- il decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, come convertito dalla legge 10 agosto 2023, n. 103 (di seguito: decreto-legge 69/2023);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2013, 631/2013/R/GAS e il relativo Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: *Directive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*);

- la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS e il relativo Allegato A, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025), come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2021, 122/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 122/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2021, 559/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 559/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2021, 634/2021/R/GAS (di seguito: deliberazione 634/2021/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 5 aprile 2022, 154/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 154/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 25 ottobre 2022, 525/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 525/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 736/2022/R/GAS (di seguito: deliberazione 736/2022/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/GAS e il relativo Allegato A, recante “Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (RTDG 2020-2025)”, per il periodo dall’1 gennaio 2023, come successivamente modificato e integrato (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell’Autorità 11 aprile 2023, 156/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 156/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 19 settembre 2023, 409/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 409/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 3 ottobre 2023, 439/2023/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 21 novembre 2023, 533/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 533/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 631/2023/R/GAS (di seguito: deliberazione 631/2023/R/GAS);
- la deliberazione dell’Autorità 5 marzo 2024, 66/2024/R/GAS;
- il documento per la consultazione 5 marzo 2024, 67/2024/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2024, 134/2024/R/GAS;
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione (oggi Direzione Infrastrutture Energia) dell’Autorità 30 gennaio 2015, 3/2015 (di seguito: determinazione 3/2015 - DIUC);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (oggi Direzione Infrastrutture Energia) dell’Autorità 16 luglio 2021, 3/2021 (di seguito: determinazione 3/2021 - DIEU);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità 13 settembre 2022, 6/2022 (di seguito: determinazione 6/2022 - DIEU);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia dell’Autorità 12 ottobre 2023, 1/2023 - DINE.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG prevede che, entro la data del 31 marzo dell'anno  $t+1$ , siano approvate in via definitiva le tariffe di riferimento dell'anno  $t$ , calcolate sulla base dei dati patrimoniali consuntivi relativi all'anno  $t-1$ ;
- l'articolo 4, comma 1, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all'Autorità, in ciascun anno del periodo regolatorio 2020-2025, nelle finestre 1 febbraio - 15 febbraio e 1 settembre - 15 settembre;
- con la determinazione 3/2015 - DIUC sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell'aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
  - l'articolo 4, comma 2, della RTDG prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
  - l'articolo 4, comma 3, della medesima RTDG prevede che le richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall'anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
  - l'articolo 4, comma 4, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore;
  - l'articolo 4, comma 5, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati inoltrate all'Autorità comportino l'applicazione di una indennità amministrativa, a carico dell'impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all'1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000,00 euro.

**CONSIDERATO CHE:**

- l'articolo 30 della RTDG definisce la tariffa di riferimento TVD per il servizio di distribuzione e ne individua le componenti;
- l'articolo 31 della RTDG definisce la tariffa di riferimento TVM per il servizio di misura e ne individua le componenti;
- l'articolo 32 della RTDG definisce la tariffa di riferimento COT relativa alla commercializzazione dei servizi di distribuzione e misura.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione al riconoscimento degli investimenti, l'articolo 56, comma 1, della RTDG prevede che, ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti relativi al servizio di distribuzione e misura siano valutati a consuntivo;
- in relazione al riconoscimento degli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*:
  - l'articolo 56, comma 2, della RTDG prevede che, ai fini degli aggiornamenti annuali, gli investimenti siano valutati come media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard* fissato dall'Autorità;
  - l'articolo 56, comma 3, della RTDG prevede che la media del costo effettivamente sostenuto e del costo *standard*, di cui all'articolo 56, comma 2, sia calcolata assumendo un peso pari rispettivamente al 70% e al 30%.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione al riconoscimento dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione nelle località in avviamento:
  - l'articolo 33, comma 2, della RTDG prevede che, a partire dall'anno tariffe 2018, limitatamente alle località con anno di prima fornitura successivo al 2017, si applichi un tetto all'ammontare dei costi riconosciuti a copertura dei costi di capitale nelle località in avviamento;
  - l'articolo 33, comma 3, della RTDG stabilisce che il tetto di cui al precedente punto trovi applicazione anche negli anni successivi al primo triennio e che sia rappresentato da una soglia massima in termini di spesa per utente servito pari a 5.250 euro/pdr, espressa a prezzi 2017; tale tetto, nel caso in cui una quota degli investimenti sia coperta con contributi pubblici, trova applicazione con riferimento alla restante quota degli investimenti che non sia coperta da contributi pubblici;
  - il medesimo articolo 33, comma 3, identifica, ai fini dell'applicazione del tetto, le seguenti tre fasi:
    - una prima fase, della durata di tre anni successivi all'anno di prima fornitura, in cui gli investimenti sono riconosciuti integralmente, pur in via provvisoria, in attesa delle decisioni che vengono assunte nella terza fase;
    - una seconda fase, che si avvia dal quarto anno di gestione del servizio successivo all'anno di prima fornitura, in cui trova applicazione un tetto calcolato sulla base di una valutazione prospettica dei punti di riconsegna che potenzialmente potrebbero essere connessi alla rete, basata sulle curve di penetrazione dell'utenza tipiche di ciascun ambito tariffario;
    - una terza fase, che si avvia dal sesto anno di gestione del servizio successivo all'anno di prima fornitura, in cui, qualora risulti superato il

- tetto, si procede alla decurtazione retroattiva degli investimenti riconosciuti a partire dall'anno di prima fornitura, con un piano di rientro di durata triennale;
- con la deliberazione 525/2022/R/GAS sono state definite le modalità operative di dettaglio per l'applicazione del tetto al riconoscimento tariffario dei costi di capitale nelle località in avviamento nella seconda e nella terza fase;
  - per le località con anno di prima fornitura 2018 e 2019, la seconda fase, di cui all'articolo 33, comma 3, si avvia rispettivamente nel 2022 e nel 2023 e termina rispettivamente nel 2023 e nel 2024;
  - sempre in relazione al riconoscimento dei costi di capitale relativi al servizio di distribuzione nelle località in avviamento, l'articolo 22 del decreto-legge 69/2023 ha modificato l'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo 164/00, che, nella sua versione emendata, prevede che: *“[l]e estensioni e i potenziamenti di reti e di impianti esistenti nei comuni già metanizzati e le nuove costruzioni di reti e di impianti in comuni da metanizzare appartenenti alla zona climatica F prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e classificati come territori montani ai sensi della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, nonché nei comuni che hanno presentato nei termini previsti la domanda di contributo relativamente al completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno ai sensi della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 5/2015 del 28 gennaio 2015, nei limiti delle risorse già assegnate, sono valutati, ai fini dell'analisi dei costi e dei benefici, tenendo conto delle esternalità positive in relazione al contributo degli interventi medesimi al processo di decarbonizzazione nonché all'incremento del grado di efficienza e flessibilità delle reti e degli impianti stessi. [...] A tal fine l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, nel determinare le tariffe di cui al presente articolo, tiene conto dei maggiori costi di investimento nei comuni di cui al primo periodo nonché della necessità di remunerare nei comuni medesimi interventi funzionali a garantire l'immissione in rete di gas da fonte rinnovabile”*;
  - tale modifica della normativa primaria richiede l'avvio di uno specifico procedimento al fine di valutare eventuali necessità di modifica della regolazione tariffaria attualmente vigente.

**CONSIDERATO CHE:**

- ai fini dell'aggiornamento della quota parte della componente a copertura degli ammortamenti per il servizio di misura del gas:
  - l'articolo 57, comma 3, della RTDG prevede di riconoscere un importo a recupero dei mancati ammortamenti (IRMA) alle imprese distributrici, pari alla differenza tra il valore residuo non ammortizzato, calcolato applicando le vite utili regolatorie *pro-tempore* vigenti, e il valore residuo, calcolato applicando una vita utile di 15 anni;

- con la determinazione 3/2021 - DIEU sono state definite le soluzioni operative per gestire il raccordo tra dismissioni regolatorie e dismissioni contabili e precisate le modalità di riconoscimento dell'IRMA, prevedendo che tale importo sia riconosciuto alle imprese in cinque quote annuali, a partire dall'anno tariffe 2020 e fino all'anno tariffe 2024;
- con la deliberazione 559/2021/R/GAS, la deliberazione 154/2022/R/GAS e la deliberazione 156/2023/R/GAS, l'Autorità ha riconosciuto, includendola nella componente  $t(mis)_{t,c,i}^{amm}$  di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), della RTDG, le quote annuali di IRMA relative rispettivamente alle annualità 2020, 2021 e 2022.
- sempre con riferimento alla quota parte della componente a copertura degli ammortamenti per il servizio di misura, l'articolo 57, comma 4, della RTDG, disciplina il riconoscimento del valore residuo dei gruppi di misura di classe minore o uguale a G6 conformi ai requisiti previsti delle *Directive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas* dismessi anticipatamente rispetto al termine della vita utile, prevedendo che tale riconoscimento sia posto:
  - pari a zero, laddove ricorra una delle seguenti condizioni:
    - il gruppo di misura dismesso sia stato installato successivamente al 31 dicembre 2018;
    - il gruppo di misura dismesso sia stato fabbricato successivamente al 31 dicembre 2016;
  - pari alle quote di ammortamento residue fino a 15 anni di vita utile, in tutti gli altri casi.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione al riconoscimento della maggiorazione a copertura degli *extra*-costi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17, l'articolo 17 della RTDG prevede:
  - al comma 1, che gli *extra*-costi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17 siano riconosciuti a consuntivo;
  - al comma 3, che il riconoscimento della maggiorazione sia subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
    - le imprese devono poter documentare i costi sostenuti sulla base delle indicazioni puntuali rispetto ai documenti da rendere disponibili all'Autorità;
    - le imprese devono disporre di idonea documentazione contabile a supporto dei costi sostenuti;
    - i costi devono essere dichiarati nei conti annuali separati nell'apposito comparto dell'attività di misura, *i) verifica periodica ex lege dei gruppi di misura di cui al punto a)*;
    - i costi non devono aver già trovato copertura in altre componenti della tariffa di riferimento;



- al comma 4, che la documentazione e le modalità di trasmissione della medesima documentazione relativa al riconoscimento degli *extra*-costi di cui al precedente punto, siano definite con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità;
- al comma 5, che, in relazione agli *extra*-costi connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17, per gli anni 2023-2025, a ciascun esercente è riconosciuto in acconto un importo di 40 euro per ciascun punto di riconsegna equipaggiato con misuratore di classe superiore a classe G6 conforme ai requisiti delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione al riconoscimento delle componenti tariffarie relative alle gestioni d’ambito tariffario:
  - i costi a copertura degli oneri connessi alla corresponsione alla stazione appaltante dell’*una tantum* di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto 226/11, trovano copertura nella componente  $t(dis)_{t,g}^{cou}$  di cui all’articolo 30, comma 1, lettera f), della RTDG;
  - i costi a copertura degli oneri connessi alla corresponsione alla stazione appaltante del corrispettivo annuale di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto 226/11, trovano copertura nella componente  $t(dis)_{t,g}^{coa}$  di cui all’articolo 30, comma 1, lettera g), della RTDG;
- con riferimento allo sconto tariffario di gara di cui all’articolo 13 del decreto 226/11:
  - l’articolo 42, comma 3, della RTDG individua struttura e componenti della tariffa obbligatoria, tra le quali figura la componente *ST*, espressa in euro per punto di riconsegna, relativa al suddetto sconto tariffario di gara;
  - le tariffe obbligatorie sono differenziate per ambito tariffario, come definito all’articolo 43 della RTDG, e riflettono i costi del servizio in ciascuno di tali ambiti;
  - con la deliberazione 631/2023/R/GAS, l’Autorità ha approvato le tariffe obbligatorie per i servizi di distribuzione e misura del gas per l’anno 2024; e che nella medesima deliberazione trova applicazione la suddetta componente *ST*;
  - ai fini della determinazione dell’importo di perequazione a consuntivo, l’articolo 45, comma 1, della RTDG, stabilisce che il ricavo effettivo ottenuto dall’applicazione delle tariffe obbligatorie sia assunto al lordo della componente *ST*; e che, come indicato nella Relazione tecnica relativa alla deliberazione 570/2019/R/GAS (cfr. paragrafo 30.3), il riferimento al ricavo effettivo di competenza al lordo della componente *ST* è da intendersi al lordo degli effetti della componente *ST* che riflette lo sconto tariffario e, di conseguenza, ai fini della definizione dell’ammontare di perequazione, al

ricavo da tariffa obbligatoria va quindi sommata algebricamente la differenza tra la componente *ST* specifica d’ambito di concessione (con segno +) e la componente *ST* effettivamente applicata (*ST* d’ambito tariffario);

- in relazione alle aggiudicazioni di gare d’ambito:
  - in data 1 aprile 2023 l’impresa distributrice 926 - AcegasApsAmga SPA ha avviato la gestione d’ambito tariffario nell’ATEM UDINE 2;
  - in data 1 maggio 2023 l’impresa distributrice 807 - ITALGAS RETI SPA ha avviato la gestione d’ambito tariffario nell’ATEM TORINO 1;
  - in data 1 marzo 2022 l’impresa distributrice 1247 - UNARETI SPA ha avviato la gestione d’ambito tariffario nell’ATEM MILANO 1, con l’esclusione delle località 7754 - BOLLATE e 7755 – BARANZATE, in quanto, a tale data, la medesima impresa distributrice risultava ancora titolare dei contratti di servizio per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas;
  - in data 1 novembre 2023, a seguito della sopravvenuta scadenza contrattuale della concessione e della conseguente sottoscrizione del verbale di consegna degli impianti, l’impresa distributrice 1247 - UNARETI SPA ha avviato la gestione d’ambito anche nelle località 7754 - BOLLATE e 7755 – BARANZATE, in continuità di gestione rispetto al precedente affidamento.

**CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento all’esame delle istanze di rideterminazione tariffaria connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile, sono state valutate idonee le istanze relative alle località tariffarie riportate nella successiva TABELLA A, con decorrenza a partire dalle tariffe di riferimento definitive per l’anno tariffario 2023:

TABELLA A

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTRICE	DENOMINAZIONE LOCALITA’
22668	2iRETEGAS SPA	2730 - LANGOSCO 2860 - MOSCUFO 3745 - CAVASSO NUOVO 4622 - AVIO 7084 - FUSINE 7086 - TRESIVIO 9770 - MONTAGNA IN VALTELLINA

- sono state presentate entro il 15 febbraio 2024, o comunque in tempo utile per le determinazioni tariffarie oggetto della presente deliberazione:
  - istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali, presentate a correzione di dati tariffari relativi ad anni dati successivi all’anno 2020, che comportano



vantaggi per l'impresa distributrice, riferite a località servite dalle imprese distributrici riportate nella successiva TABELLA B:

TABELLA B

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
353	RETIPIU' SRL
380	EROGASMET SPA
486	MEDEA SPA
791	TOSCANA ENERGIA SPA
848	METANO SANT'ANGELO LODIGIANO SPA
860	LD RETI SRL
1247	UNARETI SPA
25367	INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA
38470	ROMEO 2 SRL (ISTANZE PRESENTATE DA 990-ASM VERCELLI SPA E 3045-IRETI SPA)

- istanze di rettifica per le quali risulta necessario procedere ad approfondimenti sulla documentazione trasmessa, i cui tempi istruttori non risultano compatibili con le tempistiche di approvazione della presente deliberazione, pervenute:
  - o dall'impresa distributrice 486 - MEDEA SPA, con riferimento ad alcune località acquisite in data 10 luglio 2023 dall'impresa distributrice 83 - SARDA RETI GAS SRL;
  - o dall'impresa distributrice 389 - GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI SPA;
- istanza di rettifica relativa al mancato invio o invio incompleto della richiesta di determinazione delle tariffe, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della RTDG, da parte dell'impresa distributrice 1101 - CARECINA GAS SRL, con riferimento all'anno dati 2022;
- istanze di rettifica di dati fisici presentate dall'impresa distributrice 3045 - IRETI SPA, con riferimento all'anno dati 2021, e dalle imprese distributrici 301 - VRETI SPA, 336 - AGSM-AIM SPA e 791 - TOSCANA ENERGIA SPA, con riferimento all'anno dati 2022;
- istanze di rideterminazione tariffaria connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile riferite a località servite dalle imprese distributrici riportate nella successiva TABELLA C:

TABELLA C

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE	DENOMINAZIONE LOCALITA'
95	PUBLIRETI SRL	4820 - ATESSA

		4355 - SAN VITO CHIETINO 4972 - PAGLIETA 10590 - PAGLIETA IND.
664	SOLDO FRANCESCO SRL	3459 - SAN MAURO FORTE (MT)
807	ITALGAS RETI SPA (EX ENERCO DISTRIBUZIONE SPA)	3674 - DUE CARRARE 3670 - PERNUMIA (PD) 3671 - PIACENZA D'ADIGE (PD) 3672 - SANT'URBANO 3673 - VIGHIZZOLO D'ESTE 76116 - CARTURA
992	NOVARETI SPA	5751 - ISERA
2964	CAMASTRAGAS SRL	5404 - LAURENZANA
25367	INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA	4237 - SAN GIOVANNI IN PERSICETO

- in relazione a richieste di rettifica presentate nel mese di settembre 2023, con la deliberazione 533/2023/R/GAS, l'Autorità ha previsto di accettare in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno tariffario 2023:
  - le istanze presentate dalle imprese distributrici riportate nella TABELLA C della medesima deliberazione 533/2023/R/GAS, a correzione di dati tariffari relativi ad anni dati successivi all'anno 2020, che comportano vantaggi per l'impresa distributtrice;
  - le richieste di rettifica di dati fisici presentate dall'impresa distributtrice 807 - ITALGAS RETI SPA e dall'impresa distributtrice 1728 - VERGAS SRL, con riferimento all'anno dati 2021.

**CONSIDERATO CHE:**

- in relazione al servizio di distribuzione erogato mediante reti isolate di GNL o alimentate a mezzo carro bombolaio:
  - l'articolo 19, comma 2, della RTDG prevede che l'impresa distributtrice interessata può presentare istanza di assimilazione di tali reti a reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto; in tale caso, per le reti oggetto dell'istanza, trovano applicazione le disposizioni di cui alla Sezione II della RTDG, per un periodo di cinque anni decorrenti dalla presentazione della medesima istanza;
  - il punto 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS ha introdotto una disciplina transitoria relativa all'applicazione della regolazione tariffaria, prevedendo che:
    - con riferimento alle reti isolate di GNL e alle reti isolate alimentate con carro bombolaio già in esercizio al 31 dicembre 2019, prosegua il trattamento già applicato nel precedente periodo di regolazione e che le imprese distributtrici che gestiscono tali reti presentino istanza entro il 30 giugno 2020 per l'assimilazione alle reti di distribuzione con il sistema nazionale di trasporto, limitatamente a un periodo di cinque anni che decorre dall'1 gennaio 2021;

- le istanze di cui al precedente punto siano corredate da documentazione idonea a comprovare che esista un progetto di interconnessione con il sistema di trasporto nazionale autorizzato, escluse le reti isolate situate in Sardegna;
- la scadenza del 30 giugno 2020 richiamata al precedente alinea è stata prorogata, da ultimo, al 30 settembre 2021, con la deliberazione 122/2021/R/GAS;
- il passaggio all'applicazione delle disposizioni relative alle reti isolate di gas naturale di cui all'articolo 64 della RTDG, per le località con reti alimentate a carro bombolaio già in esercizio al 31 dicembre 2019 per le quali non è stata presentata l'istanza completa prevista dall'articolo 14 della RTDG, avrà come effetto, per i clienti finali connessi a tali reti, l'uscita automatica dai meccanismi di socializzazione dei costi per ambito tariffario con conseguente variazione in aumento delle tariffe per le ragioni indicate ai punti precedenti;
- con la deliberazione 634/2021/R/GAS è stato avviato un procedimento volto a definire i criteri di gradualità per i clienti finali da applicare nella transizione dall'applicazione della tariffa obbligatoria d'ambito prevista per le reti interconnesse alle opzioni tariffarie previste per i sistemi isolati;
- con la deliberazione 736/2022/R/GAS, l'Autorità, tra l'altro, ha:
  - prorogato al 31 dicembre 2023 il procedimento avviato con la deliberazione 634/2021/R/GAS;
  - esteso all'anno 2023, in attesa della conclusione del procedimento di cui al precedente punto, il regime tariffario relativo alle reti di distribuzione del gas naturale interconnesse al sistema nazionale di trasporto per le reti isolate di cui al punto 14 della deliberazione 570/2019/R/GAS, per le località con reti alimentate a carro bombolaio già in esercizio al 31 dicembre 2019, per le quali non è stata presentata l'istanza completa prevista dall'articolo 14 della medesima deliberazione 570/2019/R/GAS;
- sono pervenute, nel corso dell'anno 2023, da parte dell'impresa distributrice 486 - MEDEA SPA, operante nella regione Sardegna, istanze di assimilazione a reti di distribuzione interconnesse con il sistema nazionale di trasporto ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della RTDG.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 156/2023/R/GAS, in relazione alla località 10643 - Castel dell'Alpi, servita dall'impresa distributrice 35621 - GENECO, sono state determinate, in assenza di dati fisici ed economici, le tariffe di riferimento per l'anno 2022 in via provvisoria, secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, della RTDG, in attesa di ulteriori approfondimenti volti a definire se tale rete di distribuzione rientri o meno nell'ambito della regolazione tariffaria;
- ai sensi dell'articolo 34 della RTDG, per ciascuna impresa distributrice  $c$ , in ciascun anno  $t$ , è determinato un vincolo ai ricavi ammessi  $VRT_{t,c}$  a copertura dei costi per l'erogazione del servizio di distribuzione e del servizio di misura;

- in assenza di tariffe di riferimento, non risulta possibile valorizzare il vincolo ai ricavi ammessi di cui al citato articolo 34 della RTDG, necessario ai fini dell'applicazione dei meccanismi di perequazione di cui all'articolo 44 della RTDG.

**CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 409/2023/R/GAS, l'Autorità ha proceduto alla rettifica dell'errore di calcolo rilevato dalle sentenze TAR Lombardia nn. 407/2023, 630/2023, 1236/2023, 1689/2023, 1826/2023, a parziale ottemperanza delle medesime, rideterminando i corrispettivi unitari a copertura dei costi operativi riconosciuti per il servizio di distribuzione del gas a partire dal 2020, nonché i tassi di riduzione annuale dei costi unitari riconosciuti a copertura dei costi operativi (*X-factor*) di cui all'articolo 16, comma 1, della RTDG.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in relazione al riconoscimento dei costi di capitale per il servizio di distribuzione nelle località con anno di prima fornitura successivo al 2017, e con particolare riferimento alla seconda fase del meccanismo di cui all'articolo 33 della RTDG, determinare le tariffe di riferimento definitive per l'anno 2023 secondo le modalità applicative attualmente previste all'articolo 3 dell'Allegato A alla deliberazione 525/2022/R/GAS, nelle more del procedimento relativo al recepimento delle disposizioni introdotte dal decreto-legge 69/2023.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in relazione al servizio di misura del gas:
  - con riferimento al riconoscimento degli investimenti relativi all'installazione di gruppi di misura e dispositivi *add on* effettuata in applicazione delle disposizioni delle *Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas*, in coerenza con le decisioni assunte, da ultimo, con la deliberazione 156/2023/R/GAS, includere nella componente  $t(mis)_{t,c,i}^{amm}$  di cui all'articolo 31, comma 1, lettera b), della RTDG, la quarta quota annuale dell'importo a recupero dei mancati ammortamenti di cui all'articolo 57, comma 3, della RTDG;
  - in relazione al riconoscimento della maggiorazione a copertura degli *extra-costi* connessi alle verificazioni periodiche previste dal decreto 93/17 prevedere che, con separato provvedimento, siano definiti gli importi dei costi riconoscibili a consuntivo di cui all'articolo 17, comma 1, della RTDG; e che, a seguito di tali determinazioni, la Cassa per i servizi energetici e ambientali provveda ad adeguare gli importi di perequazione di cui all'articolo 46, comma 1, lettera b), della RTDG.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in relazione al riconoscimento delle componenti tariffarie relative alle gestioni d'ambito, prevedere che si applichino:
  - con riferimento alle località appartenenti all'ATEM UDINE 2:
    - fino al 30 marzo 2023, tariffe di riferimento determinate su base annua, secondo le modalità previste dalla RTDG in relazione alle gestioni comunali o sovracomunali;
    - dall'1 aprile 2023, tariffe di riferimento determinate su base annua, secondo le modalità stabilite dal Titolo 2 della RTDG, recante disposizioni specifiche per le gestioni d'ambito;
  - con riferimento alle località appartenenti all'ATEM TORINO 1:
    - fino al 30 aprile 2023, tariffe di riferimento determinate su base annua, secondo le modalità previste dalla RTDG in relazione alle gestioni comunali o sovracomunali;
    - dall'1 maggio 2023, tariffe di riferimento determinate su base annua, secondo le modalità stabilite dal Titolo 2 della RTDG, recante disposizioni specifiche per le gestioni d'ambito;
  - con riferimento alle località 7754 - BOLLATE e 7755 – BARANZATE, appartenenti all'ATEM MILANO 1, per le quali la consegna degli impianti è avvenuta in data 1 novembre 2023:
    - fino al 31 ottobre 2023, tariffe di riferimento determinate su base annua, secondo le modalità previste dalla RTDG in relazione alle gestioni comunali o sovracomunali;
    - dall'1 novembre 2023, tariffe di riferimento determinate su base annua, secondo le modalità stabilite dal Titolo 2 della RTDG, recante disposizioni specifiche per le gestioni d'ambito.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in relazione alle richieste di rettifica connesse al reperimento di documentazione contabile precedentemente non disponibile, recepire le istanze di rideterminazione tariffaria presentate dalle imprese distributrici per le località riportate nella TABELLA A della presente deliberazione, con decorrenza a partire dalle tariffe di riferimento definitive del 2023;
- in relazione a richieste di rettifica presentate nel mese di settembre 2023, accettare:
  - le istanze presentate dalle imprese distributrici riportate nella TABELLA C della deliberazione 533/2023/R/GAS, a correzione di dati tariffari relativi ad anni dati successivi all'anno 2020, che comportano vantaggi per l'impresa distributtrice;
  - le richieste di rettifica di dati fisici, dall'impresa distributtrice 807 - ITALGAS RETI SPA e dall'impresa distributtrice 1728 - VERGAS SRL, con riferimento all'anno dati 2021;

- in relazione a richieste di rettifica presentate successivamente al mese di settembre 2023 ed entro la data del 15 febbraio 2024:
  - in coerenza con quanto previsto dall’articolo 4, comma 3, della RTDG e sulla base delle disposizioni riportate nell’Allegato A alla determinazione 3/2015 - DIUC, accettare le rettifiche e integrazioni di dati patrimoniali richieste dalle imprese distributrici riportate nella TABELLA B del presente provvedimento, presentate a correzione di dati tariffari relativi ad anni dati successivi all’anno 2020, che comportano vantaggi per l’impresa distributtrice;
  - accettare l’istanza di rettifica relativa al mancato invio o invio incompleto della richiesta di determinazione delle tariffe ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della RTDG, da parte dell’impresa distributtrice 1101 - CARECINA GAS SRL, con riferimento all’anno dati 2022;
  - in coerenza con quanto previsto dall’articolo 4, comma 4, della RTDG, secondo cui le richieste di rettifica di dati fisici sono accolte per l’anno tariffario a cui è riferibile l’errore, nonché sulla base delle disposizioni riportate nell’Allegato A alla determinazione 3/2015 - DIUC, accettare le istanze di rettifica di dati fisici presentate dall’impresa distributtrice 3045 - IRETI SPA, con riferimento all’anno dati 2021, e dalle imprese distributtrici 301 - VRETI SPA e 336 - AGSM-AIM SPA, con riferimento all’anno dati 2022;
  - rinviare l’eventuale accoglimento delle istanze di rettifica presentate dall’impresa distributtrice 486 - MEDEA SPA, con riferimento ad alcune località acquisite in data 10 luglio 2023 dall’impresa distributtrice 83 - SARDA RETI GAS SRL, e dall’impresa distributtrice 389 - GESTIONE ENERGETICA IMPIANTI SPA, nelle more degli approfondimenti istruttori sulla documentazione trasmessa;
- in relazione alle istanze di rettifica e alle rideterminazioni recepite con il presente provvedimento, nei termini sopra precisati, applicare l’indennità amministrativa prevista dall’articolo 4, comma 5, della RTDG.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in relazione al riconoscimento delle componenti tariffarie relative alle distribuzioni di gas naturale da GNL, prevedere che siano fissate le tariffe di riferimento definitive per l’anno 2023 con riferimento all’impresa distributtrice 486 - MEDEA SPA, con efficacia dalla data di decorrenza riportata nell’istanza presentata, per ciascuna località interessata, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, della RTDG;
- in relazione alla località 10643 - Castel dell’Alpi, servita dall’impresa distributtrice 35621 - GENEKO, nelle more degli approfondimenti volti a chiarire se la società sia da escludere dal perimetro della regolazione, determinare, in assenza di dati fisici ed economici, le tariffe di riferimento per l’anno 2023 in via provvisoria secondo le modalità previste dall’articolo 2, comma 6, della RTDG.



**RITENUTO OPPORTUNO:**

- tenuto conto di quanto indicato nei precedenti punti, procedere alla determinazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2023, sulla base di quanto disposto dall'articolo 3, comma 2, della RTDG

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Determinazione delle tariffe di riferimento definitive per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2023*

- 1.1. Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2023 per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale, come riportati nella Tabella 1, Tabella 1a e Tabella 1b, allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante.

**Articolo 2**

*Indennità amministrativa*

- 2.1 L'indennità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG si applica alle imprese elencate nella Tabella 2, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

**Articolo 3**

*Disposizioni finali*

- 3.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

16 aprile 2024

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*